



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

N. 371 del 13/03/2024

**OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI NELLA MISURA MASSIMA INDIVIDUALE DI 150 ORE PER L'ANNO 2024 (DIRITTO ALLO STUDIO)**

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Atzeni Carlo

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

**Premesso** che l'art. 62 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) stabilisce che:

- al fine di garantire il diritto allo studio, possono godere dei permessi retribuiti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, concessi nella misura massima individuale riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- tali permessi si concretizzano con l'assegnazione di un massimo di 150 ore annue individuali, concesse per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica coincidenti con il proprio orario di servizio, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami;
- i dipendenti del Comparto ai quali è possibile concedere i permessi di che trattasi non devono superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

**Rilevato** che il succitato art. 62 prevede altresì che:

- qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
  - a. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  - b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
  - c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino



nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, per i quali i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

- nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, universitari o post-universitari o che frequentino corsi con specifico *status* di studente a tempo parziale, per i quali i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;

**Evidenziato** che:

- la misura massima di 150 ore di Diritto allo Studio è individuale e relativa all'anno solare e pertanto l'assegnazione delle ore avviene in proporzione alla durata prevista, tenuto conto dell'impegno orario richiesto dal corso cui si vuole accedere e in riferimento alla data di avvio del corso stesso;
- nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, viene applicata la regola della proporzionalità;
- ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico *status* di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;
- per la concessione dei permessi in questione i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati



sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;

- i permessi di diritto allo studio sono concessi soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio o per la partecipazione a lezioni ed attività didattiche o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non sono riconosciuti per frequentare lezioni a cui è possibile accedere in qualunque orario della giornata e per le necessità connesse alla preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (ad esempio, il disbrigo di pratiche presso segreterie), ovvero per l'attività di studio individuale;
- nel caso il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, non si potrà fruire delle 150 ore per lo svolgimento dello stesso;
- nel caso di iscrizione a corsi *on-line*, l'università telematica dovrà produrre un certificato, con conseguente assunzione di responsabilità, attestante che il richiedente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, che risultano accessibili solo in quel determinato orario, oltre che necessariamente coincidenti, per giornate e tempi, con le ordinarie prestazioni lavorative;
- per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati dal comma 4, il dipendente, in alternativa ai permessi, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal C.C.N.L. per la partecipazione agli esami;
- il dipendente ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- l'utilizzo delle 150 ore, da programmare opportunamente all'interno della Struttura di appartenenza, dovrà obbligatoriamente essere giustificato con specifica documentazione. A tal fine si precisa che: per ogni permesso, dopo essersi accordati con il proprio Responsabile per la fruizione, deve essere compilato apposito modulo reperibile sul sito *Intranet* come sotto indicato (firmato dall'interessato e dal Responsabile), con allegata relativa documentazione attestante l'utilizzo delle ore, conservato dall'interessato, che successivamente, alla fine del mese, compilerà un ulteriore apposito modulo riepilogativo dei permessi fruiti nel corso dell'intero mese (sempre firmato dall'interessato e dal Responsabile).



La suddetta documentazione (tutti i moduli giustificativi e le relative attestazioni e il modulo riepilogativo mensile) dovrà essere inoltrata obbligatoriamente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione alla SOC "Gestione Personale e Relazioni Sindacali" – Ufficio Rilevazione Presenze per la registrazione dei permessi. Qualora le suddette modalità non venissero rispettate, non sarà possibile procedere alla registrazione e alla giustificazione in questione.

**Dato atto** che:

- con Determinazione n. 104 del 19.01.2024 è stato indetto l'avviso, riservato al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, appartenente all'area del Comparto Sanità dell'ASL VCO, per la concessione per l'anno solare 2024 dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio nella misura massima individuale di 150 ore, di cui all'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021), in cui sono stati indicati i requisiti di cui si deve essere in possesso per accedere alle 150 ore e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito intranet dell'ASL VCO per trenta giorni dal 25.01.2024, con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 26.02.2024;
- entro il suddetto termine di scadenza previsto nell'avviso sono pervenute n. 42 domande di partecipazione, mentre una è pervenuta oltre il suddetto termine e pertanto l'istante, a cui è già stata inviata specifica comunicazione di esclusione, non può essere ammesso al beneficio;
- il personale del comparto in servizio a tempo indeterminato presso l'ASL VCO al 01.01.2024 risulta di n. 1.600 unità, pertanto il numero massimo di dipendenti a cui potranno essere concessi i permessi *de quibus* è n. 48 unità;

**Preso atto** che, esaminate le suddette n. 42 domande e la documentazione ad esse allegata, sussistono in capo a tutti gli istanti i requisiti e le condizioni sopra indicate;

**Ritenuto**, pertanto, di concedere per l'anno 2024 i permessi in questione ai dipendenti di seguito indicati, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riproporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo



---

studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:

BARBERIS Elena  
BONIFACIO Antonella  
BOTTICCHIO Sara  
BUZIO Alessandro  
CANE Paola  
CASTIGLIONI Paola  
COLOMBO Francesca  
CONIGLIO Flavia  
CONSALES Marianna  
DE MARTINO Mariagrazia  
DE NISI Marco  
DEMARTINI Marco  
DI PIETRO Roberta  
DI VAIO Raffaella  
FALCONE Elena  
FELIA Rita  
FERRARO Barbara  
FRASCA Jessica  
GELAIN Gianluca  
GIANNACHI Alessia  
LIGORIO Cosimo  
LOPOPOLO Maria Grazia  
LORENZONE Federica  
MARENGO Elisabetta  
MARTINETTI Emanuela  
MARZILIANO Simone Pio  
MEDINA Valentina  
MONACELLI Eleonora  
PANASITI Miriam  
POLETTI Elisa  
POLETTI Silvia  
RACIOPPI Federica  
RAFFA Sabrina  
RAVIZZOTTI Fabio  
SARTORI Eleonora  
SCARPULLA Runa  
TISSI MAFFINI Sara  
TOMOLA Elisabetta  
TOSCANO Letizia



URSINO Marzia  
VADI Francesca  
ZONA Selene

**Precisato** che il limite del 3% previsto dall'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) viene rispettato;

## PER TUTTO QUANTO PRECEDE

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

## DETERMINA

1. Di concedere per l'anno 2024, sulla base di quanto in premessa indicato, evidenziato e precisato, i permessi retribuiti di cui all'art. 62 C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.11.2022 (Triennio 2019 – 2021) ai dipendenti di seguito indicati, nella misura massima di 150 ore annue, per alcuni riproporzionata in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, ovvero alla effettiva durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato, ovvero al rapporto tra durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, ovvero alla durata prevista e alla data di avvio del corso:

BARBERIS Elena  
BONIFACIO Antonella  
BOTTICCHIO Sara  
BUZIO Alessandro  
CANE Paola  
CASTIGLIONI Paola  
COLOMBO Francesca  
CONIGLIO Flavia  
CONSALES Marianna  
DE MARTINO Mariagrazia  
DE NISI Marco  
DEMARTINI Marco  
DI PIETRO Roberta  
DI VAIO Raffaella





---

FALCONE Elena  
FELIA Rita  
FERRARO Barbara  
FRASCA Jessica  
GELAIN Gianluca  
GIANNACHI Alessia  
LIGORIO Cosimo  
LOPOPOLO Maria Grazia  
LORENZONE Federica  
MARENGO Elisabetta  
MARTINETTI Emanuela  
MARZILIANO Simone Pio  
MEDINA Valentina  
MONACELLI Eleonora  
PANASITI Miriam  
POLETTI Elisa  
POLETTI Silvia  
RACIOPPI Federica  
RAFFA Sabrina  
RAVIZZOTTI Fabio  
SARTORI Eleonora  
SCARPULLA Runa  
TISSI MAFFINI Sara  
TOMOLA Elisabetta  
TOSCANO Letizia  
URSINO Marzia  
VADI Francesca  
ZONA Selene

2. Di comunicare agli interessati ed alle relative Strutture aziendali di assegnazione quanto contenuto nel presente provvedimento.

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**